



OGGETTO:	CONI BANDO SPORT E PERIFERIE: RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO - INTERVENTO: "SOSTITUZIONE DEL MANTO ERBOSO CON MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI E REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE.
	IMPORTO: EURO 38.814,88 (IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO ESCLUSI)
	CIG Z53285782E
CAPITOLATO PRESTAZIONALE	

Il presente capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato regola i rapporti inerenti all'incarico professionale in oggetto:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente capitolato prestazionale è lo svolgimento dell'incarico come di seguito specificato:

- a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica** "riqualificazione dell'intero complesso del campo sportivo comunale "A. Di Ridolfi", realizzabile a stralci con una stima di costi parametrica;
- b) progettazione definitiva/esecutiva** "sostituzione del manto erboso con manto sintetico Campo Sportivo Comunale A. Di Ridolfi e realizzazione nuovi spogliatoi"

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nell'offerta economica così come presentata al sistema MePA-trattativa diretta;
- in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

2.1 la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa all'intervento specificato al precedente art. 1, lettera a) e tutte le tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come "Codice". nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici riguardanti interventi di edilizia sportiva.

In particolare, nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista dovrà sviluppare, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo art. 23, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3 del citato art. 23, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali

2.2 Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice, e dagli articoli (da 24 a 43: contenuti della progettazione), del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale



“Regolamento”, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici riguardanti interventi di edilizia sportiva, nessuna esclusa e/o disposizioni impartite dal R.U.P.

In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.3.

2.3 Per quanto attiene l'attività di progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), senza che la descrizione seguente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:

- lo studio dell'intervento con riferimento alla destinazione d'uso che è chiamato ad assolvere nonché al contesto edilizio ed ambientale in cui è inserito;
- la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento, materiali riguardanti le singole parti del complesso;
- la prescrizione delle modalità esecutive delle operazioni tecniche;
- la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilità fra progetto e funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
- ogni altro adempimento connesso all'incarico in oggetto.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà altresì valutare e gestire l'eventuale presenza di tutti i vincoli esistenti, e l'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.

L'incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo/esecutivo (unico livello) previsti dagli articoli da 24 a 42 del Regolamento, tra i quali, a titolo non esaustivo:

- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;
- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- rilievi planaltimetrici dell'area di intervento;
- relazione sismica e sulle strutture;
- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d'uso degli edifici (ove necessario);
- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); (ove necessari)
- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (ove necessari) .
- relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;
- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;
- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva rappresentazione del progetto.

2.4 L'incarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti dall'**Amministrazione**



Committente;

il Professionista incaricato, dovrà redigere apposito elaborato riportante i punti di adduzione e allacci di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (Energia elettrica, telefono, gas, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).

2.5 Nello svolgimento delle attività progettuali il **Professionista Incaricato** dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa dell'**Amministrazione committente**, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, il **Professionista Incaricato** è tenuto anche ad interfacciarsi con i preposti Uffici dei soggetti erogatori dei finanziamenti, nonché a partecipare alle conferenze dei servizi e ad eventuali incontri/riunioni che l'Amministrazione dovesse indire nelle fasce orarie stabilite dalla stessa ivi compresi orari serali. Tali attività sono da ritenersi già comprese nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.6 Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

2.7 La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario vigente della Regione Marche, ove non vi fossero i prezzi corrispondenti il progettista, specificandolo in apposita relazione, potrà utilizzare il prezzario regionale di altre regioni italiane e/o predisporre apposita analisi dei prezzi.

2.8 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

2.9 Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

2.10 Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

2.11 Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

2.12 Il progetto che rimarrà in proprietà alla **Amministrazione Committente** dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno un esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun documento



elaborato su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla **Amministrazione Committente** stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o estensione del software utilizzato - per gli elaborati di testo: .doc o compatibili - per gli elaborati contabili: .dcf o compatibili), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, in un numero massimo di n.3 copie totali da consegnarsi esclusivamente dopo le eventuali osservazioni finalizzate all'approvazione e/o alla validazione del progetto definitivo, se richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente contratto, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.13 Il Professionista Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto nella Conferenza Permanente dei Servizi, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'approvazione degli enti erogatori il finanziamento è condizione imprescindibile per considerarsi assolto pienamente l'incarico.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Professionista si impegna a collaborare e supportare l'Amministrazione in tutte le successive fasi (affidamento ed esecuzione dei lavori) fino al collaudo finale, prestando la necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti all'incarico svolto.

2.14 Il Professionista Incaricato dovrà recepire nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti interessati, le modificazioni eventualmente richieste dalla **Amministrazione Committente**, anche su istanza degli enti erogatori del finanziamento, nonché le modifiche e/o integrazioni richieste in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.15 Il limite finanziario da rispettare sono i seguenti:

- a)** progettazione **studio di fattibilità tecnico/economica** di riqualificazione dell'intero complesso del campo sportivo comunale "A. Di Ridolfi", realizzabile a stralci con una stima di costi parametrica; **per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00**
- b)** eseguire la progettazione **definitiva ed esecutiva** dell'intervento di: **"sostituzione del manto erboso con manto sintetico Campo Sportivo Comunale A. Di Ridolfi e realizzazione nuovi spogliatoi"** per un importo complessivo di Euro 650.000,00.

I limiti economici di cui alle precedenti lettere a) e b) devono intendersi come limite massimo che, al compimento della progettazione definitiva ed esecutiva, non potrà essere superato per nessuna ragione da parte del professionista incaricato del presente servizio.

ART. 3 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, IN FASE DI ESECUZIONE E ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

3.1 Le attività di:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione Lavori, Misura e contabilità, Assistenza al collaudo;

sono escluse dal presente appalto e saranno espletate a cura dell'Amministrazione Committente la quale provvederà in proprio o mediante incarico all'altro professionista

3.2 Il Professionista Incaricato dovrà comunque fornire tutti gli elaborati e tutta la documentazione necessaria, finalizzata:



- alla corretta e puntuale elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi documenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle fasi operative generanti interferenze con l'ambiente circostante e con i manufatti limitrofi all'area di cantiere;
- a rendere attuabile l'espletamento dell'attività di Direzione Lavori, Misura e contabilità, Assistenza al collaudo, con particolare riguardo alla completezza, esaustività e comprensibilità degli elaborati forniti all'Amministrazione Committente, affinché i lavori siano monitorabili correttamente e possa esserne verificata l'esecuzione a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, mediante una chiara e completa definizione di tutte le caratteristiche costituenti il progetto esecutivo.

ART. 4 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il presente contratto ha durata a partire dalla data della stipula del contratto in modalità elettronica secondo le modalità previste dal MePa

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti:

1. progettazione studio di fattibilità tecnico/economica di riqualificazione dell'intero complesso del campo sportivo comunale "A. Di Ridolfi", **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto in modalità elettronica secondo le modalità previste dal MePa;
2. progettazione **definitiva ed esecutiva** (unico livello) dell'intervento di: ***"sostituzione del manto erboso con manto sintetico Campo Sportivo Comunale A. Di Ridolfi e realizzazione nuovi spogliatoi"*** **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del R.U.P al professionista incaricato dell'avvenuta approvazione del progetto di cui alla precedente lettera a);

4.2 Le prestazioni oggetto del presente atto, potranno ritenersi concluse all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione committente.

4.3 I termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4.4 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

4.5 L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice.

4.6 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato è quello risultante dal ribasso offerto dal professionista sull'importo a base di negoziazione (**Euro 38.814,88**) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori.



5.2 Il compenso come sopra determinato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato prestazionale.

5.3 L'entità del corrispettivo per le prestazioni di cui la presente capitolato prestazionale, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al professionista le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1 L'Amministrazione Committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal presente capitolato, così come esplicitato nel precedente Art. 5, corrisponderà al Professionista Incaricato la somma spettanti nel seguente modo:

- a) **Il pagamento del primo acconto**, corrispondente alla somma a base di negoziazione (Euro **9.231,00**) **decurtata dal ribasso offerto dal professionista**, relativamente all'espletamento dell'incarico di cui **all'art. 1 lettera a) del presente capitolato**, entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione del progetto di **fattibilità tecnica ed economica** relativamente all'intervento di: **"riqualificazione dell'intero complesso del campo sportivo comunale "A. Di Ridolfi", realizzabile a stralci con una stima di costi parametrica"**;
- b) **Il pagamento del secondo acconto**, relativamente all'espletamento dell'incarico di cui **all'art. 1 lettera b) del presente capitolato**, per un percentuale del **95%** dell'onorario corrispondente alla somma di negoziazione (Euro **29.583,88**), **decurtata dal ribasso offerto dal professionista**, entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo (unico livello) del progetto di: **"sostituzione del manto erboso con manto sintetico Campo Sportivo Comunale A. Di Ridolfi e realizzazione nuovi spogliatoi"**;
- c) **Il saldo del 5%** relativamente all'espletamento dell'incarico di cui **all'art. 1 lettera b) del presente capitolato**, della **somma come determinata alla precedente lettera b)** entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione del **certificato di regolare esecuzione/collauda**, **relativamente all'intervento: "sostituzione del manto erboso con manto sintetico Campo Sportivo Comunale A. Di Ridolfi e realizzazione nuovi spogliatoi"**.

8.2 Si precisa e si accetta che i pagamenti ad eccezione del primo acconto avverranno comunque non prima che l'Amministrazione Committente abbia materialmente incassato le somme corrispondenti da parte dell'Ente



erogatore del finanziamento, senza che il professionista possa esigere interessi di sorta e comunque vantare alcun che a pretendere.

8.3 In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

8.4 Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Professionista Incaricato, è l'unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'Amministrazione Committente.

8.5 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da parte dell'Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche sopra indicate.

8.6 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione Committente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: **"Progettazione intervento nell'ambito del finanziamento Coni bando sport e periferie" CIG Z53285782E**".

8.7 Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente procederà a verificare la regolarità contributiva del Professionista.

8.8 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

8.9 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione Committente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

8.10 Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Professionista dovrà produrre apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.11 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati nella predetta dichiarazione ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

8.12 Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del contratto.

8.13 L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti al Professionista fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

8.14 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

9.1 L'Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

9.2 È facoltà del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e relativi documenti richiamati.



9.3 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione Committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza del Professionista Incaricato che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica.

9.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista Incaricato dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

9.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzii il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo Art. 11, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

9.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio e vigenza delle garanzie di cui ai successivi Artt. 15 – 16 - 17, e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista Incaricato; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – PENALI

10.1 L'Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

10.2 Il Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione Committente potrà applicare le penali previste dal successivo comma 10.5 e 10.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

10.3 L'Amministrazione committente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo ultimo caso il Professionista Incaricato dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

10.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

10.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine assegnato, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di €. 200,00 (duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

10.6 Altre penalità ed entità delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Professionista Incaricato avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista incaricato non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Professionista Incaricato in base al presente capitolato, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.

10.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 – RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



11.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista Incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

11.2 L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016;
- n) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- o) in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle garanzie di cui al successivo articolo Art. 15.

11.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del medesimo codice.

11.4 In caso di risoluzione l'Amministrazione Committente procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

11.5 L'esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Professionista Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista Incaricato. Il Professionista Incaricato che intende avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve presentare all'Amministrazione Committente apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.



12.2 Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

12.3 E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione Committente per maggior danno arrecato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

13.1 È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

13.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara e del C.U.P. eventualmente indicati in oggetto.

L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione Committente.

13.3 La notifica all'Amministrazione Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

14.1 Il Professionista Incaricato, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto.

14.2 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in materia.

14.3 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

14.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il Professionista Incaricato si impegna a produrre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e/o validazione della stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

14.5 Qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della penale giornaliera indicata all'Art. 11, del presente contratto.

14.6 Il ritardo per l'adeguamento del progetto di cui al periodo precedente, superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai precedenti articoli.

14.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, l'Amministrazione Committente può richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.



14.8 Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione

14.9 Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

15.1 A garanzia degli obblighi assunti il Professionista Incaricato dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

15.2 La garanzia dovrà essere valida per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di affidamento e sarà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

15.3 L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

15.4 In caso di risoluzione del contratto il Professionista Incaricato incorre nella perdita della garanzia.

15.5 In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Professionista, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla stessa per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Professionista dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Committente.

15.6 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

16.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista Incaricato è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

17.1 Il Professionista Incaricato dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

17.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.



17.4 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

17.5 Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista Incaricato è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista Incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

ART. 18 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

18.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, l'Amministrazione Committente, in qualità di Titolare, tratterà i dati conformemente alla legge come da informativa fornita. Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Fidoka s.r.l. con sede legale in Ripe di S. Ginesio (MC) Via Val di Fiastra n.6, che svolgerà l'incarico tramite il proprio referente Dott. Claudio Cimarossa, CMRCLD88L01E783X, Responsabile della protezione dei dati (D P O). Email: RPD@umtronto.it.

18.2 Il Professionista Incaricato, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione richiesto;
- predisporre e trasmettere, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

18.3 Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del Professionista Incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista Incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 19 – RECESSO



19.1 L'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

19.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

20.1 Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei Contratti pubblici" e successive variazioni, per quanto applicabile;
- b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- c. il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e. il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l. DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
- m. le norme del codice civile;
- n. D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067);
- o. Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge n.90/2013 – inerente "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
- p. Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017 e s.m.i.

20.2 Il presente capitolato deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

20.3 Nel caso in cui una o più previsioni del presente atto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del capitolato risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del servizio conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



21.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

22.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

23.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

23.2 Al riguardo il Professionista Incaricato, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

23.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

23.4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine l'Ente consegnerà, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegnerà altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 8/2018. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Gino Santoni

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale)